

## **TI\_GERICHTE 15.1998.84 vom 18. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1998.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.84)

FR: TI\_GERICHTE 15.1998.84 du 18 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1998.84 del 18 settembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel caso di specie il ricorrente risulta essere oggetto di una procedura di fallimento, quindi deve essergli riconosciuta la facoltà d'interporre ricorso ex art. 17 LEF, in quanto egli gode dei diritti civili, e ciò malgrado l'esistenza di una curatela di amministrazione. Diverso è invece il discorso per quanto concerne l'eventuale rappresentanza di terze persone da parte del fallito; essendo quest'ultimo sprovvisto dell'autorizzazione ad esercitare sia la professione di avvocato che di fiduciario, ed essendo inoltre sotto curatela di amministrazione ex art. 393 cifra 2 CC, privo quindi della facoltà di rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 64 CPC, tale potere deve essergli negato. Il ricorso si rivela quindi irricevibile per carenza di legittimazione nella misura in cui esso è rivolto alla tutela dei diritti di terzi e segnatamente, il pittore \_\_\_\_\_, la moglie \_\_\_\_\_ e il figlio \_\_\_\_\_. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito, in quanto l'Amministrazione fallimentare speciale ha confermato che nessuna rivendicazione concernente gli oggetti messi in vendita è mai stata formulata (cfr. doc. 9), e ciò malgrado la ditta \_\_\_\_\_ abbia contattato gli artisti le cui opere venivano poste all'asta.

#### **E. 3**

L'art. 17 cpv. 1 LEF regola il ricorso contro ogni provvedimento dell'organo di esecuzione e fallimento contrario alla LEF e alla normativa connessa come pure contro ogni suo provvedimento inopportuno. Inopportuno è ogni provvedimento - riconducibile a errore di apprezzamento- dell'organo di esecuzione e fallimento che appaia non giustificato dalle circostanze (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.280 ).

#### **E. 4**

Orbene il ricorrente si aggrava contro la decisione dell'Amministrazione fallimentare speciale di indire l'asta per i giorni 6 e 7 giugno 1998, adducendo motivazioni di ordine economico e di opportunità. La decisione circa la data della vendita all'asta è stata presa dall'Amministrazione fallimentare speciale, avuto riguardo al raggiungimento del maggior risultato possibile a tutela degli interessi di tutti i creditori. In mancanza di indicazioni precise al riguardo la questione va quindi vagliata piuttosto sotto il profilo dell'opportunità, e cioè dell'uso inadeguato del proprio potere di apprezzamento. Sennonché, nemmeno sotto questo profilo il ricorso è destinato a miglior successo. Infatti nel provvedimento impugnato non è possibile scorgere simili estremi e cioè un ingiustificato uso del potere di apprezzamento conferito all'Amministrazione fallimentare speciale in questo specifico

contesto in assenza di disposizioni precise al riguardo. Infatti il risultato conseguito a favore dei creditori, pari a oltre fr. 180'000.-- , dimostra in maniera eloquente la bontà della scelta operata, soprattutto considerando che il 3 giugno 1998 il fallito aveva effettuato un'offerta in blocco di fr. 130'000.-- per tutte le opere messe in vendita. Nessuna censura può essere quindi rivolta all'indirizzo dell'Amministrazione fallimentare speciale per aver indetto l'asta in oggetto durante i giorni 6 e

**E. 7**

giugno 1998. 5. Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 222 e 229 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 giugno 1998 del \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.